

La deroga alla legge possibile grazie al ripristino della supremazia del contratto

# Sede sbagliata, ora si concilia

## La conciliazione ritorna in campo con la nuova mobilità

DI MARCO NOBILIO

docenti che riterranno opportuno intraprendere azioni legali contro gli esiti dei trasferimenti e dei passaggi potranno esperire la conciliazione negoziale depositando la relativa domanda all'ufficio scolastico al quale avranno presentato l'istanza di mobilità. Lo prevede la bozza del nuovo contratto sulla mobilità a domanda, che sarà oggetto di discussione a partire da oggi, dieci novembre: data della prima riunione fissata dal ministero dell'Istruzione per dare avvio alle trattative.

**Le nuove disposizioni, peraltro,** sembrerebbero confliggere con la disciplina che regola le procedure stragiudiziali di composizione delle controversie di lavoro. Che ormai non prevede più la conciliazione negoziale. Ma la deroga dovrebbe resistere alla prova di legittimità grazie all'intesa per il pubblico impiego sottoscritta il 30 novembre tra le confederazioni sindacali e il ministro per la semplificazione e la funzione pubblica, che definisce il contesto complessivo delle relazioni sindacali ridando supremazia al contratto rispetto alla legge. In ciò bypassando i vincoli imposti dalla riforma **Brunetta**.

**L'intesa del 30 novembre,** infatti, prevede che il governo

dovrebbe farsi promotore di un intervento legislativo volto a rimuovere la preclusione del potere della contrattazione collettiva di derogare le leggi.

**L'accesso alle procedure di conciliazione** sarà consentito agli interessati che ne faranno domanda, entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti della mobilità, all'ufficio scolastico presso il quale avranno presentato la domanda. In caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso ambiti di diversa regione l'ufficio competente acquisirà la valutazione dell'ufficio scolastico regionale competente per l'ambito richiesto. La bozza di contratto prevede, inoltre, che non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell'esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile.

**L'accesso agli atti** relativi alle procedure di mobilità sarà di competenza dell'ufficio scolastico presso il quale sarà stata presentata la domanda di mobilità. Pertanto, sarà tale ufficio a provvedere anche all'acquisizione degli atti relativi a domande presentate presso altri uffici. Gli esiti di tutti i movimenti dovranno essere pubblicati all'albo informatico indicando per ciascun aspirante, compresi quanti non avranno ottenuto il trasferimento, la posizione ot-

tenuta per ciascuna preferenza espressa.

**Avverso le graduatorie redatte** dal dirigente scolastico o dall'ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, sarà consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato.

**I reclami saranno esaminati con l'adozione** degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall'ordinanza di attuazione del contratto sulla mobilità.

**Le decisioni sui reclami costituiranno** atti definitivi. In caso di mancato accoglimento delle richieste contenute nel reclamo o nella domanda di conciliazione, l'interessato potrà comunque esperire l'azione giudiziale davanti al giudice del lavoro. Tale azione potrà, comunque, essere esperita in via diretta, perché il previo tentativo di conciliazione non è più obbligatorio. Tale tentativo, dunque, non costituisce più condizione necessaria per adire il giudice.

© Riproduzione riservata

